

# PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO



## COMUNE DI GORDONA PROVINCIA DI SONDRIO


GIUGNO 2018

AGG.:

SINDACO

SEGRETARIO COMUNALE

RESPONSABILE AREA TECNICA



APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° \_\_\_\_\_

PUBBLICAZIONE SUL BURL N° \_\_\_\_\_

Studio geologico  
idrogeologico e sismico

## NORME GEOLOGICHE

Delibera Giunta Regionale  
30 novembre 2011 - n.IX/2616

QUADRO: UNICO

SCALA:

# P G T 2018

GIAN ANDREA MASPES  
architetto - urbanista

PIETRO MASPES  
ingegnere



CONSULENZA GEOLOGICA  
**Geologo**

Depoli Claudio  
23823 Colico (LC)  
Via Villatico, 11  
info@studiodepoli.com



**STUDIO  
ASSOCIATO MASPES**

**ARCHITETTURA INGEGNERIA  
PIANIFICAZIONE E AMBIENTE**

**SONDRIO - VIA ALESSI 12 - TEL 0342 515 388  
info@studiomaspes.it - www.studiomaspes.it**

## INDICE:

1.	PREFAZIONE.....	3
2.	REVISIONE ATTUATA .....	3
	Operatività.....	3
3.	RISCHIO SISMICO. QUADRO PRELIMINARE .....	4
	Commento.....	5
	Classi di pericolosità sismica .....	5
	Criteri di approfondimento sismico 1° livello.....	6
	Commento.....	7
4.	FATTIBILITA' TERRITORIALE: NORME.....	8
	Norme tecniche classi di fattibilità .....	9
	CLASSE 1: Fattibilità SENZA particolari limitazioni.....	10
	CLASSE 2: Fattibilità con modeste limitazioni .....	10
	NTA di classe 2 .....	10
	SOTTOCLASSE 2A .....	12
	NTA: prescrizioni generali. ....	12
	NTA: prescrizioni specifiche.....	12
	SOTTOCLASSE 2B .....	13
	NTA: prescrizioni generali. ....	13
	NTA: prescrizioni specifiche.....	13
	CLASSE 3: Fattibilità con consistenti limitazioni .....	14
	Aree di rispetto da derivazione idropotabili.....	14
	Norme di classe 3.....	17
	CLASSE 4: fattibilità con gravi limitazioni .....	20
5.	AMBITI DI FASCIA FLUVIALE: FASCE PAI DI ESONDAZIONE F. MERA E PGRA.....	22
	Estratto norme PAI.....	22
	Art. 29. Fascia di deflusso della piena (Fascia A) .....	22
	Art. 30. Fascia di esondazione (Fascia B) .....	24
	Art. 31. Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C) .....	25
	Art. 38. Interventi per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico .....	25
	Art. 38bis. Impianti di trattamento delle acque reflue, di gestione dei rifiuti e di approvvigionamento idropotabile .....	26
	Art. 39. Interventi urbanistici e indirizzi alla pianificazione urbanistica .....	26
6.	AREE RAPPRESENTATE NELLA CARTA DEL DISSESTO CON LEGENDA UNIFORMATA PAI .....	28
	Estratto norme PAI.....	28
	Art. 9 NdA PAI: Limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso del suolo derivanti dalle condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico.....	28
7.	RETICOLO IDRICO .....	33
	NORME DI POLIZIA IDRAULICA RETICOLO IDRICO MINORE .....	33
	ATTIVITA' CONCESSE RELATIVE ALLA FASCIA 10m .....	33
	ATTIVITA' VIETATE RELATIVE ALLA FASCIA 10m.....	35
	Titolo 4.....	37
	SCARICHI IN CORSO D'ACQUA (Art 14 della Legge Regionale 15 marzo 2016 n. 4).....	37
	Titolo 5.....	37
	OPERE E OCCUPAZIONI SENZA AUTORIZZAZIONE IDRAULICA ALL'INTERNO DELLA FASCIA DI RISPETTO (Art 11 della Legge Regionale 15 marzo 2016 n. 4).....	37
	Titolo 6 RIFERIMENTI NORMATIVI GENERALI.....	38
	Tombinature .....	38
	Difese radenti, scogliere e arginature.....	38
	Attraversamenti.....	39
	Infrastrutture longitudinali .....	39

Manufatti realizzati in subalveo .....	39
Opere di difesa.....	39
Proprietari frontisti .....	39
Interventi ammissibili con procedura d'urgenza .....	40
Titolo 7.....	40
INDIRIZZI TECNICO-AMMINISTRATIVI PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA (DGR. n. X/ 7581 del 18 dicembre 2017) .....	40
Autorizzazioni ai soli fini idraulici e concessioni di aree demaniali.....	40
Criteri generali .....	40
Rilascio concessione o nulla osta idraulico.....	40
Richiesta di Concessione con occupazione demaniale.....	41
Indirizzi relativi alla verifica di compatibilità idraulica .....	41
Iter amministrativo (vedi DGR. n. X/4229 del 23 ottobre 2015 ALLEGATO E e succ.) .....	41
Rilascio concessioni .....	42
Canoni di polizia idraulica.....	42
Norme finali .....	42

## 1. PREFERAZIONE

La Regione Lombardia con la L.R. 6 novembre 2015, n. 35 (pubblicata sul BURL n. 46, suppl. del 10 Novembre 2015) ha stabilito la fusione per incorporazione del Comune di Menarola (46 ab.) nel comune di Gordona (1887 ab.) (Prov di Sondrio) La procedura di fusione per incorporazione è prevista dall'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014 n.56. La denominazione del Comune di Gordona (incorporante) è rimasta invariata.

Si è reso quindi necessario un accorpamento degli studi geologici redatti per entrambi i comuni in un unico documento. Il presente documento risulta essere l'unione delle NTA geologiche di supporto al Piano di Governo del Territorio dei comuni di Menarola e Gordona che costituiscono oggi il nuovo COMUNE DI GORDONA.

Ad ogni differente "classe d'uso" del territorio è legata una norma di attuazione che esplicita le azioni legate alla fase di utilizzo dell'ambito territoriale in relazione alla componente geologica.

**Lo studio fa necessario riferimento alla L.R. 12/2005, alla Dgr n. 8/1566 del 22/12/05 e succ, analizzando i contenuti della recente Dgr n.8/7374 del 28 maggio 2008.**

Prima della definizione delle NTA geologiche si è introdotto un capitolo relativo alla componente sismica territoriale.

Inoltre si ritiene utile allegare i regolamenti vigenti di polizia idraulica che regolano l'uso del territorio all'interno delle differenti zone di fascia idraulica del reticolo, riportate nella cartografia come da studi redatti da ciascuna Amministrazione Comunale.

## 2. REVISIONE ATTUATA

In tutte le tavole si è effettuato un **accorpamento** di entrambi gli studi geologici comunali attualmente vigenti nei comuni (Menarola e Gordona). La carta dei vincoli (R3C) è stata aggiornata riportando le nuove aree potenzialmente interessate da eventi alluvionali secondo i diversi scenari di probabilità (PGRA). La carta degli elementi idrografici idrologici e idraulici e la carta dei vincoli sono state aggiornate riportando il reticolo idrografico denominato "Reticolo Master" messo a disposizione e approvato da Regione Lombardia

### Operatività

Le Norme Geologiche riportate nel presente documento, riferite alla relativa cartografia di PGT di cui sono parte integrante, hanno carattere di NTA, ed integrano pertanto quelle di pianificazione e **rappresentano l'unione dei 2 regolamenti attualmente vigenti nella pianificazione.**

Si ricorda la prevalenza della normativa sovracomunale (Norme PAI – area attive e fasce di esondazione A e B), nonché le norme relative alle aree di salvaguardia idrico (reticolo idrico) sulle NTA urbanistiche e geologiche

# PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Comune di GORDONA (SO)

**COMPONENTE GEOLOGICA IDROGEOLOGICA E SIMICA DI  
SUPPORTO AL  
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO**

## **3. RISCHIO SISMICO. Quadro preliminare**

## Commento

L'elaborato di pericolosità sismica rappresenta la più recente novità di pianificazione comunale (unitamente al PGRA e al R.R di Invarianza idraulica ed idrologica) , finalizzato alla migliore comprensione dei potenziali effetti di amplificazione sismica legati alla geologia del territorio.

## Classi di pericolosità sismica

L'esame intrecciato fra riferimenti litologici e di dinamica geomorfologica consente di definire l'elaborato in esame, con 1° livello di approfondimento. (allegato 5 della DGR n.8/7374 del 28 maggio 2008.)

	<b>Livelli di approfondimento e fasi di applicazione</b>		
	<b>1° livello fase pianificatoria</b>	<b>2° livello fase pianificatoria</b>	<b>3° livello fase progettuale</b>
Zona sismica 2-3	obbligatorio	<i>Nelle zone PSL Z3 e Z4 se interferenti con urbanizzato e urbanizzabile, ad esclusione delle aree già inedificabili</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nelle aree indagate con il 2° livello quando Fa calcolato &gt; valore soglia comunale;</li> <li>- Nelle zone PSL Z1 e Z2.</li> </ul>
Zona sismica 4	obbligatorio	<i>Nelle zone PSL Z3 e Z4 solo per edifici strategici e rilevanti di nuova previsione (elenco tipologico di cui al d.d.u.o. n. 19904/03)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nelle aree indagate con il 2° livello quando Fa calcolato &gt; valore soglia comunale;</li> <li>- Nelle zone PSL Z1 e Z2 per edifici strategici e rilevanti.</li> </ul>

PSL = Pericolosità Sismica Locale

**Tabella 1: tabella della pericolosità sismica**

La definizione degli scenari di pericolosità definisce anche la classe di pericolosità sismica, ovvero ed il grado di approfondimento nel caso di utilizzo delle aree ai fini urbanistici.

### Aree con Instabilità:

Z1a: Pericolosità H2 – livello di approfondimento 3°

Z1b: Pericolosità H2 – livello di approfondimento 3°

Z1c: Pericolosità H2 – livello di approfondimento 3°

### Aree con amplificazioni topografiche

Z3a: Pericolosità H2 - Livello di approfondimento 2°

### Aree con cedimenti e amplificazioni litologiche

Z4a: Pericolosità H2 - Livello di approfondimento 2°


Z4b: Pericolosità H2 - Livello di approfondimento 2°

Z4c: Pericolosità H2 - Livello di approfondimento 2°

## **Criteria di approfondimento sismico 1° livello**

Nel merito della zonazione definita, ricadendo il territorio comunale di GORDONA in zona sismica 4, nel caso di opere e/o costruzioni strategiche e rilevanti, ai sensi della D.g.r. 14964/2003 o per scelta dell'Amministrazione comunale, dovranno essere attuate in fase di progettazione i livelli di approfondimento definiti, ovvero volti alla definizione della Fa (Fattore di amplificazione sismico)

Le norme da attuarsi sono definite dalla DGR 22 dicembre 2005 n. 8/1566 (allegato 5 della delibera) in adempimento dal D.M 14 settembre 2005 "Norme tecniche per le costruzioni" OVVERO alle recenti DGR n.8/ 7374 del 28 maggio 2008.



**Figura 1: schema carta della pericolosità sismica locale**

Entrambe le delibere, per l'aggiornamento sismico, si attengono alla classificazione sismica del territorio nazionale (che per il comune di Gordona definisce una Classe 4), ma l'approccio nell'analisi sismica (valutazione degli effetti sismici con maggiore implementazione dei dati territoriali) e definizione di nuovi coeff. di accelerazione sismica per la costruzione di edifici strategici (nel periodo transitorio).

In particolare l'approfondimento di 2° livello (non previsto nel nuovo territorio di Gordona) nelle aree destinate alla costruzione delle opere strategie e rilevanti, fermo restando la facoltà del Comune di estenderlo ad altre categorie di edificio, prevede la realizzazione di indagini di 3° livello volti alla caratterizzazione semi-quantitativa degli effetti di amplificazione sismica.

Per tali analisi, (nel periodo transitorio fino al 30/06/2009 relativamente agli edifici strategici) la recente DGR del maggio 2008, individua la necessità di far riferimento, per i valori di accelerazione sismica in fase di progettazione (attuazione

DM 11 gennaio 2008- Norme tecniche per le Costruzioni), NON a quelli della “vecchia” classificazione sismica, ma a quelli determinati dall’I.N.G.V.

### **Commento**

L’esame dei risultati individua quale elemento più diffuso dello scenario della pericolosità sismica locale, i potenziali effetti di instabilità derivanti da processi di dinamica geomorfologica (Z1.) e gli effetti legati a possibile amplificazione topografica (Z3 – Z4).

**Per gli spettri di accelerazione, come indicato dal DM 14 gennaio 2008 e D.M 11 gennaio 2018, relativamente alla componente di norma già in vigore (edifici strategici) si rimanda ai valori definiti dall’I.N.G.V.**



## **PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO**

Comune di GORDONA (SO)

**COMPONENTE GEOLOGICA IDROGEOLOGICA E SIMICA DI  
SUPPORTO AL  
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO**

#### **4. FATTIBILITA' TERRITORIALE: NORME**

## **Norme tecniche classi di fattibilità**

È importante premettere che il lavoro di rieditazione delle carte e delle norme, attraverso l'unione degli elaborati redatti per entrambi e comuni, si è svolto mantenendo inalterata la precedente suddivisione di fattibilità del territorio comunale. Il nuovo elaborato ha mantenuto i criteri delle tavole precedenti, individuando e formulando la suddivisione dell'ambito territoriale per il nuovo comune di Gordona in differenti aree che rappresentano una serie di "classi di fattibilità geologica".

Tale elaborato non è da intendersi come una semplice carta del rischio geologico ma rappresenta una sintesi più applicativa delle problematiche connesse al territorio comunale, unitamente alla situazione urbanistica -ambientale dell'area.

È proposta, sulla base delle indicazioni formulate dal Servizio Geologico della Regione Lombardia, una classificazione che per il comune in esame è costituita da tre differenti classi e sottoclassi (non si è rilevata la presenza di ambiti di classe 1), in ordine alle possibili destinazioni d'uso del territorio.

Sono zone per le quali sono indicate sia informazioni e cautele generali da adottare per gli interventi, sia gli studi e le indagini eventuali, nel caso di necessità di approfondimento dell'indagine geologica.

Nella proposta di revisione del piano geologico si è provveduto ad individuare le seguenti classi di fattibilità geologica:

### **-Classe 2: Fattibilità con modeste limitazioni**

sottoclasse 2A

sottoclasse 2B

### **-Classe 3: Fattibilità con consistenti limitazioni**

### **-Classe 4: Fattibilità con gravi limitazioni**

Si ribadisce comunque che le presenti norme non sostituiscono le prescrizioni operative previste da leggi e decreti (es Vincolo idrogeologico, D.M. 11/03/88, D.M. 14 gennaio 2008, D.M. 11 gennaio 2018, PGRA ecc) così come l'individuazione di una zona di possibile edificazione deve rispettare la necessità di redigere un progetto rispettoso delle norme di attuazione.

### **CLASSE 1: Fattibilità SENZA particolari limitazioni**

Facendo riferimento agli indirizzi pianificatori (Regione Lombardia) ed allo studio geologico vigente, si riconferma la non presenza di tale classe nel territorio comunale di Gordona.

### **CLASSE 2: Fattibilità con modeste limitazioni**

"In questa classe ricadono le aree, che, presentano condizioni particolari, che richiedono maggiore attenzione nella scelta e nella programmazione urbanistica.

Sono considerate sia le aree a maggiore acclività, con pendenze fino a 20°, sia ambiti caratterizzati da particolari situazioni geologico -geotecniche e idrogeologiche.

Sono queste fenomenologie ben individuabili e circoscrivibili, e possono essere correlate alla presenza più superficiale della falda acquifera."

Così, in tale categoria sono state riportate tutte le aree di fondovalle del territorio comunale interessate dalla bassa soggiacenza della falda, di raccordo con il pendio, o gli ambiti di minor pendenza nelle aree di montagna.

Nel rispetto della vigente normativa, sono indicate le specifiche costruttive degli interventi edificatori e degli eventuali approfondimenti per la mitigazione del rischio.

Sono state differenziate due sottoclassi, nelle quali, si prevede un differente approccio urbanistico, proponendo norme di attenzione differenziate.

### **NTA di classe 2**

**Nell'applicazione delle successive norme relative alla classe 2A e classe 2B si ritiene di escludere gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione e restauro (lettere a, b, c, parte e) come indicato dalla L.R. 12/2005, ovvero:**

#### **Art. 27. (Definizioni degli interventi edilizi)**

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

**a)** interventi di manutenzione ordinaria, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, anche con l'impiego di materiali diversi, purché i predetti materiali risultino compatibili con le norme e i regolamenti comunali vigenti;

**b)** interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche riguardanti il consolidamento, il rinnovamento e la sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, la realizzazione ed integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici, nonché le modificazioni dell'assetto distributivo di singole unità immobiliari. Sono di manutenzione straordinaria anche gli interventi che comportino la trasformazione di una singola unità immobiliare in due o più unità immobiliari, o l'aggregazione di due o più unità immobiliari in una unità immobiliare;

c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, gli interventi edilizi rivolti a conservare e recuperare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio

d) **(parte)** Interventi di ristrutturazione edilizia: gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

e) **(parte)** interventi di nuova costruzione, quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti e precisamente:

2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;

5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;

#### **NTA: prescrizioni specifiche**

- 1) **Analisi della pericolosità locale e valutazione della possibile interferenza con l'intervento prospettato;**
- 2) **Definizione dei presidi temporanei e/o definitivi attinenti sia alla fase di cantiere sia all'opera finita;**
- 3) **Caratterizzazione meccanica delle terre e valutazione dell'interazione con il programma di lavoro proposto, con particolare riferimento alle problematiche idrogeologiche ed idrologiche (individuazione delle strutture di drenaggio, tipologie di scarico al suolo ed interazione areale, risalita capillare);**
- 4) **Nelle previsioni urbanistiche eventuali interventi relativi ad opere potenzialmente inquinanti (es. industrie particolari, depositi, scarichi al suolo, ecc) saranno oggetto di necessaria analisi idrologica, idrogeologica e geologica;**
- 5) **Ambiti terrazzati: definizione dello stato di conservazione delle opere e/o indirizzi di manutenzione.**

#### **Assetto idrogeologico**

La valutazione geologica, dovrà tener conto del possibile flusso idrico e/o ristagno, considerando:

- **Il flusso idrico e la possibilità di scarichi al suolo.**
- **In caso di sistemi di drenaggio delle acque tramite pompe (adeguatamente dimensionate in termini di portata), dovrà essere valutata la possibile interazione delle stesse con eventuali edifici attigui e lo scarico corretto delle acque emunte.**
- **Scarichi al suolo: in assenza di rete fognaria comunale dovranno essere attentamente valutate le scelte operative, privilegiando la realizzazione di sistemi di scarico alternativo (trincee drenanti, subirrigazione, ecc) eventualmente abbinate a scarichi di tipo standard (Imhoff e pozzi perdenti) solo in particolari**

**situazioni (rilevati morfologici, ecc). Questo indica la necessita di definire il dimensionamento delle strutture di scarico e l'interazione con l'idrologia locale.**

- **Posa di cisterne e/o altri serbatoi di liquidi potenzialmente inquinanti: da realizzarsi solo dopo attenta definizione della presenza o meno di acqua.**

## **SOTTOCLASSE 2A**

Caratterizza, per la maggior parte, le aree urbanizzate del territorio, ovvero i settori caratterizzati da terreni di conoide.

Il territorio comunale con questo tipo di fattibilità interessa tutte le aree dei principali centri urbani con pendenze variabili.

In tali ambiti non si ritiene necessario redigere una relazione geologica, fatti salvi eventuali approfondimenti in relazione alla mitigazione dello stato di rischio presente nell'area, vale comunque il rispetto di prescrizioni operative di seguito indicate.

### **NTA: prescrizioni generali.**

Le caratteristiche fisico-meccaniche delle terre consentono di non individuare, in linea generale, particolari problematiche, nel rispetto della normativa vigente (ex D.M. 11/03/1988, D.M 14 gennaio 2008, e D.M gennaio 2018 Rispetto delle vigenti norme di legge che qui si intendono integralmente riportate, norma PAI, ecc). e nel rispetto di norme operative di carattere specifico di seguito proposte.

### **NTA: prescrizioni specifiche**

Norme operative di carattere generale (ovvero da considerare nella fase di progettazione):

Eventuali scarichi al suolo delle acque bianche dovranno evitare l'instaurarsi di processi erosivi al suolo o creare danni ad edifici nelle adiacenze;

Scarichi al suolo: dovranno essere attentamente definite le scelte operative (nel rispetto della legge), privilegiando la realizzazione di sistemi di scarico alternativo (trincee drenanti, subirrigazione, ecc) eventualmente abbinate a scarichi di tipo standard (Imhoff e pozzi perdenti) solo in particolari situazioni (rilevati morfologici, ecc). Questo indica la necessita di definire il dimensionamento delle strutture di scarico e l'interazione con l'idrologia locale

Dovrà essere adeguatamente verificata e dimensionata ogni opera di scarico;

Interventi nuovi anche non necessariamente edificazione (es. muri, ecc) dovranno garantire il normale deflusso delle acque superficiali;

La sistemazione di aree del territorio mediante deposito e/o riporto di materiale, nel rispetto delle vigenti prescrizioni urbanistiche, dovrà essere attuato evitando l'instaurarsi di processi erosivi superficiali del materiale riportato;

Negli interventi di sostegno definitivo di scavi, si dovrà valutare la fattibilità di un utilizzo alternativo a opera in c.a, mediante strutture di minor impatto (palizzate, terre armate, prefabbricati, ecc);

Gli ingressi dovranno essere realizzati preferibilmente sui lati opposti alla linea di pendenza (conoide) o di deflusso delle acque;

Negli ambiti con morfologia depressa rispetto ad area limitrofe (es. paleoalvei) il progetto dovrà valutare possibili soluzioni ad esempio con costruzione degli edificio sui lati più sopraelevati, o individuare soluzioni tecniche consone alla morfologia del sito.

---

**COMUNE di GORDONA (SO)**

## **SOTTOCLASSE 2B**

Delimita tutta l'area di fondovalle alluvionale, caratterizzata da coltri incoerenti di granulometria elevata, in cui l'aspetto più interessante risulta la presenza di falda a profondità variabile con notevole oscillazione del livello.

Le numerose indagini territoriali effettuate dallo scrivente, la realizzazione di edifici e strutture artigianali, consentono di individuare in via preliminare un discreto quadro di resistenza meccanica.

L'assetto idrogeologico è caratterizzato da un livello di falda che può presentare oscillazioni notevoli e che rappresenta l'aspetto più significativo di analisi nella fase progettuale.

### **NTA: prescrizioni generali.**

Oltre al necessario rispetto della vigente norme di legge che qui si intendono integralmente riportate (D.M 2018) la proposta progettuale dovrà contenere una valutazione relativa a:

- Individuazione della quota del piano di calpestio della struttura con il possibile processo di ristagno e/o innalzamento della falda;
- Per strutture interrato, qual'ora fosse necessaria la loro realizzazione, la proposta necessita di verifica dell'interazione con le oscillazioni di falda nonché la realizzazione di adeguate opere di impermeabilizzazione;
- In settori non serviti da pubblica fognatura, la valutazione della tipologia e dimensionamento scarichi al suolo, e possibile interazione con il regime ideologico ed idrogeologico.
- Scarichi al suolo: dovranno essere attentamente valutate le scelte operative, privilegiando la realizzazione di sistemi di scarico alternativo (trincee drenanti, subirrigazione, ecc) eventualmente abbinati a scarichi di tipo standard (Imhoff e pozzi perdenti) solo in particolari situazioni (rilevati morfologici, ecc). Questo indica la necessita di definire il dimensionamento delle strutture di scarico e l'interazione con l'idrologia locale

Anche in questo ambito le caratteristiche fisico-meccaniche delle terre consentono di non individuare, in linea generale, particolari problematiche.

Si propongono comunque alcune norme di analisi, da attivarsi in fase di progettazione.

### **NTA: prescrizioni specifiche**

Si ritiene in linea generale di escludere in tale classe la realizzazione di interventi edilizi e di trasformazione che comportino l'ostruzione e/o deviazione di fossi, canali e linee di drenaggio (es. paleovalvei) fatto salvo eventuali deroghe previste nel successivo punto;

Interventi nuovi anche non necessariamente di edificazione (es. muri, nuova rete viaria ecc) dovranno garantire il normale deflusso delle acque superficiali all'interno della piana alluvionale, senza cagionare danno ad alcuno (es. con processi di ristagno, ecc);

La sistemazione di aree del territorio mediante deposito e/o riporto di materiale, nel rispetto delle vigenti prescrizioni urbanistiche, dovrà essere attuato evitando l'instaurarsi di processi erosivi superficiali del materiale riportato;

Le superfici abitabili dovranno essere realizzate al piano primo o piano rialzato;

Negli ambiti con morfologia depressa rispetto ad area limitrofe (es. paleoalvei) il progetto dovrà valutare possibili soluzioni ad esempio con costruzione degli edifici sui lati più sopraelevati, o individuare soluzioni tecniche consone alla morfologia del sito;

Stante l'assetto idrogeologico si ritiene necessario, realizzare eventuali serbatoi (es. di gas, o gasolio, ecc) oltre al rispetto della normativa di legge prevista per tali strutture, in superficie o a profondità dal p.c. non superiori ad 1 m; quando ciò risultasse impossibile, nella progettazione della struttura interrata si dovrà tener conto delle possibili sovrappressioni idrogeologiche e di tutte le cautele tecnico/operative atte ad evitare qualsiasi possibile processo di inquinamento delle acque di falda.

### **CLASSE 3: Fattibilità con consistenti limitazioni**

"Comprende le zone in cui si sono riscontrati consistenti limitazioni alla modifica delle destinazioni d'uso dei terreni per l'entità e la natura dei rischi esistenti nelle aree.

L'utilizzo delle zone, ai fini urbanistici è **subordinato alla realizzazione** di supplementi di indagine (relazione geologico – tecnica) per acquisire una maggiore e completa conoscenza dell'area e del suo intorno, per consentire di precisare le esatte volumetrie e ubicazioni, le idonee destinazioni d'uso, nonché le eventuali opere di difesa."

Tali supplementi sono attuabili sia singolarmente, che per più ambiti (es. PI-Pa, ecc) in riferimento alle differenti proposte.

In generale in tale area sono indicati i territori più acclivi, interessati da fenomeni di dissesto idrogeologico diretto, o dalla potenzialità di fenomeni alluvionali.

Si tratta di fenomenologie più marcate e/o dirette che spesso richiedono la necessità di realizzare opere di difesa."

Ricadono in tale ambito anche i territori assoggettati alla fascia di salvaguardia (rispetto) delle sorgenti.

Nel caso in esame sono state individuate una serie di aree che presentano problematiche geologiche variabili; si tratta in genere di ambiti interessati, per morfologia con elevata acclività, e/o con segni di instabilità diffusa, o dovuta alle scarse qualità di resistenza meccanica delle terre.

In tali settori gli interventi urbanistici dovranno essere preventivamente valutati previa puntuale ed areale verifica della proposta, in riferimento alle situazioni geotecniche e/o di rischio presenti, ed in relazione alle differenti condizioni legate alla possibile presenza di opere di difesa.

### **Aree di rispetto da derivazione idropotabili**

In tali ambiti valgono le direttive di cui al D. Lgs 152/99 e successive modifiche (Regolamento regionale n. 2 del marzo 2006), ovvero:

### ***Articolo 21 - Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236***

1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, è sostituito dal seguente:

### **"Articolo 4 (Aree di salvaguardia delle risorse idriche)**

1. Su proposta delle autorità d'ambito, le Regioni, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonché per la tutela dello stato delle risorse, individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione.

2. Per gli approvvigionamenti diversi da quelli di cui al comma 1, le autorità competenti impartiscono, caso per caso, le prescrizioni necessarie per la conservazione, la tutela della risorsa ed il controllo delle caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano.

3. Per la gestione delle aree di salvaguardia si applicano le disposizioni dell'articolo 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e le disposizioni dell'articolo 24 della stessa legge, anche per quanto riguarda eventuali indennizzi per le attività preesistenti."

2. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, è sostituito dal seguente:

#### **"Articolo 5 (Zona di tutela assoluta)**

1. La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni; essa deve avere una estensione in caso di acque sotterranee e, ove possibile per le acque superficiali, di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio."

3. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, è sostituito dal seguente:

#### **"Articolo 6 (Zona di rispetto)**

1. La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
- b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
- e) aree cimiteriali;
- f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;

**COMUNE di GORDONA (SO)**

---



- h) gestione di rifiuti;
  - i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
  - l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
  - m) pozzi perdenti;
  - n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. È comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.
2. Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 1, preesistenti, ove possibile e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza. Le Regioni e le Province autonome disciplinano, all'interno delle zone di rispetto, le seguenti strutture od attività:
- a) fognature;
  - b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
  - c) opere varie, ferroviarie ed in genere infrastrutture di servizio;
  - d) distribuzione di concimi chimici e fertilizzanti in agricoltura nei casi in cui esista un piano regionale o provinciale di fertilizzazione.
  - e) le pratiche agronomiche e i contenuti dei piani di fertilizzazione di cui alla lettera c) del comma 1.
3. In assenza dell'individuazione da parte della Regione della zona di rispetto ai sensi dell'articolo 4, comma 1, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione."
4. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, è sostituito dal seguente:

#### **"Articolo 7 (Zone di protezione)**

1. Le zone di protezione devono essere delimitate secondo le indicazioni delle Regioni per assicurare la protezione del patrimonio idrico. In esse si possono adottare misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agroforestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore.
2. Le Regioni, al fine della protezione delle acque sotterranee, anche di quelle non ancora utilizzate per l'uso umano, individuano e disciplinano, all'interno delle zone di protezione, le seguenti aree:
- a) aree di ricarica della falda;
  - b) emergenze naturali ed artificiali della falda;
  - c) zone di riserva."

### **Norme di classe 3**

Nel caso in esame sono state individuate una serie di aree in classe tre, aree che presentano problematiche geologiche variabili; si tratta in genere di ambiti interessati, per morfologia, da possibili fasce di esondazione di torrenti, o legate a situazioni morfologiche con pendii ad elevata acclività e con segni di instabilità diffusa.

Nei territori ricadenti in questa classe gli interventi di trasformazione ed uso del territorio, dovranno essere preventivamente valutati previa analisi puntuale ed areale della proposta, in riferimento alle situazioni di rischio presenti, ed in relazione alle differenti condizioni legate alla possibile presenza di opere di difesa, queste ultime effettuabili anche a posteriori delle presenti verifiche.

Gli interventi attuabili, fra tutti quelli previsti dal PGT nel differente azionamento dovranno essere assoggettati alle norme del presente articolo.

In particolare, per gli interventi proposti nel rispetto delle prescrizioni di NTA del PGT dovranno essere definite sia le caratteristiche meccaniche dei terreni, sia le condizioni di pericolosità dell'area in riferimento allo stato attuale e a quello di progetto.

L'analisi dovrà condurre anche ad una valutazione idrologica ed idrogeologica che valuti la possibile interazione della proposta

**Nel rispetto della normativa vigente (DM gennaio 2018), ogni nuova proposta edificatoria dovrà prevedere una accurata valutazione geologica, idrogeologica e geotecnica.**

**Si ritiene di escludere da tale obbligo gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione e restauro (lettere a, b, c) come indicato dalla L.R. 12/2005, ovvero:**

#### **Art. 27. (Definizioni degli interventi edilizi)**

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

**a)** interventi di manutenzione ordinaria, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, anche con l'impiego di materiali diversi, purché i predetti materiali risultino compatibili con le norme e i regolamenti comunali vigenti;

**b)** interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche riguardanti il consolidamento, il rinnovamento e la sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, la realizzazione ed integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici, nonché le modificazioni dell'assetto distributivo di singole unità immobiliari. Sono di manutenzione straordinaria anche gli interventi che comportino la trasformazione di una singola unità immobiliare in due o più unità immobiliari, o l'aggregazione di due o più unità immobiliari in una unità immobiliare;

**c)** interventi di restauro e di risanamento conservativo, gli interventi edilizi rivolti a conservare e recuperare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi

comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

Per ogni altra proposta edilizia (urbanistica/territoriale, ecc) dovrà prevedere una accurata valutazione geologica, idrogeologica e geotecnica (relazione geologica e geotecnica).

#### **IN PARTICOLARE:**

- 1. La caratterizzazione geotecnica delle terre e/o ammassi rocciosi mediante indagini in sito e/o laboratorio; La stratigrafia del sito e l'assetto idrogeologico con particolare riferimento all'individuazione dei processi morfodinamici attivi o quiescenti;**
- 2. Analisi della pericolosità locale e valutazione della possibile interferenza con l'intervento prospettato e definizione degli interventi eventualmente necessari volti a mitigare il grado di pericolo evidenziato;**
- 3. Verifica di stabilità dell'area con valutazione prima e dopo l'intervento ed individuazione di soluzioni tecniche per ridurre il grado di interferenza;**
- 4. Interazione con la dinamica territoriale relativa allo stato di degrado degli ammassi rocciosi, e dei versanti e definizione delle eventuali tipologie di opere atte a garantire la sicurezza delle nuove costruzioni**
- 5. Definizione dei presidi temporanei e/o definitivi attinenti sia alla fase di cantiere sia all'opera finita.**
- 6. La presenza di gallerie militari, rende necessario un esame delle stesse prima di procedere alla redazione di proposte; occorre verificarne andamento e sezione, onde evitare di intersecarle in fase di edificazione; è utile in questo caso redigere un'accurata relazione geologica che tenga conto delle scadenti caratteristiche geotecniche dell'area dovute al rimaneggiamento dei terreni, eseguire rilievi geomeccanici e supportare tali rilevamenti con indagini di tipo geofisico;**
- 7. Nelle aree sovrastate da pareti rocciose prima di procedere ad ogni proposta d'intervento, si consiglia una valutazione atta a definire le potenziali traiettorie di caduta massi ed a una valutazione dell'effettivo rischio.**

#### **Assetto idrogeologico**

La valutazione geologica, dovrà tener conto del possibile flusso idrico e/o ristagno, considerando:

- Il flusso idrico e la possibilità di scarichi al suolo.
- In caso di sistemi di drenaggio delle acque tramite pompe (adeguatamente dimensionate in termini di portata), dovrà essere valutata la possibile interazione delle stesse con eventuali edifici attigui e lo scarico corretto delle acque emunte.

- **Scarichi al suolo:** dovranno essere attentamente valutate le scelte operative, privilegiando la realizzazione di sistemi di scarico alternativo (trincee drenanti, subirrigazione, ecc) eventualmente abbinate a scarichi di tipo standard (Imhoff e subirrigazione) solo in particolari situazioni (rilevati morfologici, ecc). Questo indica la necessita di definire il dimensionamento delle strutture di scarico e l'interazione con l'idrologia locale
- **Posa di cisterne e/o altri serbatoi di liquidi potenzialmente inquinanti:** da realizzarsi solo dopo attenta definizione delle oscillazioni di falda e comunque all'interno di strutture di contenimento impermeabili

Nelle aree di classe 3, oltre al rispetto della specifica normativa di legge, per gli interventi ricadenti nelle zone di rispetto di sorgenti e/o pozzi dovrà essere effettuata una indagine idrogeologica che accerti la compatibilità dell'intervento con lo stato di vulnerabilità della risorsa idrica sotterranea, indicandone anche prescrizioni sulla modalità di attuazione degli stessi interventi.

Anche in tale classe nelle aree di versante sono essenzialmente individuate coperture a basso grado di permeabilità con conseguenti problemi di smaltimento delle acque, legati ad esempio allo smaltimento delle acque reflue tramite pozzi perdenti.

In questo caso dovranno essere attentamente valutate le scelte operative, privilegiando la realizzazione di sistemi di scarico alternativo (trincee drenanti, subirrigazione) eventualmente abbinate a scarichi di tipo standard (Imhoff e pozzi perdenti).

#### Assetto idrologico

La valutazione del grado di pericolo dovrà tener conto dell'assetto idrologico dell'area con particolare riferimento a:

1. **analisi del reticolo superficiale, la tipologia della dinamica morfologica del bacino;**
2. **Definizione delle portate di piena del reticolo idrografico presente, individuazione di eventuali punti critici e definizione del grado di deflusso delle sezioni esistenti;**
3. **Valutazione della possibile evoluzione territoriale e degli interventi attivi e/o passivi proponibili al fine di mitigare il rischio;**
4. **Individuazione delle soluzioni tecniche da attuarsi nel programma d'intervento per la riduzione del grado di rischio presente.**

#### **CLASSE 4: fattibilità con gravi limitazioni**

“Estratto da CRITERI ED INDIRIZZI PER LA DEFINIZIONE DELLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 57 DELLA L.R. 11 MARZO 2005, N. 12 che aggiorna l'art. 3.3 della D.g.r.6645/01.”

*“L'alta pericolosità/vulnerabilità comporta gravi limitazioni all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d'uso.*

*Deve essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti.*

*Per gli edifici esistenti sono consentite esclusivamente le opere relative ad interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti dall'art. 27, comma 1, lettere a), b), c) della l.r. 12/05, senza aumento di superficie o volume e senza aumento del carico insediativo.*

*Sono consentite le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.”*

In questa classe sono individuati i territori ove l'alto rischio geologico comporta gravi limitazioni per la modifica alla destinazione d'uso del territorio.

In tale ambito **è esclusa qualsiasi** nuova edificazione, se non interventi volti al consolidamento e/o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti.

Per gli edifici esistenti sono consentite esclusivamente le opere relative ad interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti dall'art. 27, comma 1, lettere a), b), c) della l.r. 12/05, senza aumento di superficie o volume e senza aumento del carico insediativo. Sono consentite le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

È ammessa inoltre la realizzazione strutture e di infrastrutture lineari (es piste, strade, linee elettriche, acquedotti, fognature, interventi di difesa idrologica e idrogeologica, ecc, realizzate da enti pubblici o da privati ma comunque con valenza di pubblico interesse)

Sono raggruppati i territori direttamente o indirettamente influenzati da frane attive o quiescenti, e aree in cui si possono avere fenomeni alluvionali o particolari problematiche geotecniche.

In questi territori l'estensione, e spesso la volumetria dei fenomeni è tale da rendere difficoltoso o limitato l'intervento attivo e/o passivo di difesa.

Nei territori individuati in questa classe è pertanto necessario impedire la realizzazione di nuove costruzioni che prevedano la presenza continuativa di persone; per le popolazioni residenti dovranno essere previsti idonei piani di protezione civile e potranno essere individuati sistemi di monitoraggio geologico a salvaguardia della pubblica incolumità.

**Potranno essere realizzate opere pubbliche e di interesse pubblico o private, ma di interesse pubblico (es non esaustivo, quali piste, acquedotti, linee elettriche, condotte, centrali elettriche, ecc.) non altrimenti realizzabili a condizione che l'intervento non modifichi in senso peggiorativo gli equilibri idrogeologici esistenti: ciò dovrà essere dimostrato con studi specifici da valutare attentamente.**

Tali infrastrutture sono realizzabili previa valutazione della loro compatibilità con lo stato di dissesto presente, solo se non altrimenti localizzabili.

L'efficienza, la funzionalità e la congruità delle opere di difesa idrogeologica presenti potranno contribuire alla definizione delle classi di fattibilità; in linea teorica la presenza di opere di difesa correttamente progettate, ben realizzate ed in ottimo stato di manutenzione può e potrà contribuire alla riduzione del rischio concernente un determinato fenomeno.

Al contrario la presenza di opere mal progettate, non idoneamente ubicate ed in cattivo stato di manutenzione può addirittura aumentare il livello del rischio stesso."

Le aree ricadenti nella quarta classe comprendono limitate zone del territorio comunale, che presentano differenti problematiche, sostanzialmente riconducibili a fasce di possibile esondazione o a territori in cui c'è interferenza con la dinamica di evoluzione morfologica dei versanti. Ricadono in questa classe le zone in cui i versanti sono più acclivi

**La zonazione territoriale può includere in classe 4 edifici rurali esistenti e/o non adeguatamente cartografati o non rilevati nel corso dell'analisi (es. edifici singoli nelle zone poco accessibili, o non rilevate ecc) o ambiti territoriali che non presentano effettivamente rischi particolari ed inseriti in tale classe d'ambito anche se effettivamente la valutazione singola può escludere tale vincolo di inutilizzo.**

**Per tali ambiti ed edifici, al fine di agevolare soprattutto un ritorno alla montagna l'eventuale trasformazione e il cambio potrà essere autorizzata previa verifica geologica di compatibilità redatto ai sensi della direttiva 7374/08 effettuata per ogni singolo area e/o edificio che ne dimostri l'effettiva possibilità d'uso ed eventuali interventi da attivarsi per garantire la sicurezza, ove tale verifica desse esito positivo, e succ variante allo strumento urbanistico.**

**Lo studio, esteso per un significativo intorno consentirà la verifica geologica e la compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto, permettendo la modifica cartografica di classe di fattibilità geologica, da attuarsi con apposita variante urbanistica in conformità alla normativa vigente.**

Nella classe 4 sono compresi ambiti territoriali ricadenti in aree in dissesto (Fa – Fq), in area di conoide (Ca – Cp) nonché le fasce di esondazione fluviale (A-B-C).

Nelle aree evidenziate verranno applicate i vincoli dell'art. 9 delle N.d.A. del PAI. Le prescrizioni, ove più restrittive, prevalgono su quelle delle classi di fattibilità.

## 5. AMBITI DI FASCIA FLUVIALE: fasce PAI di esondazione F. Mera e PGRA

Relativamente ai settori di territorio ricadenti all'interno degli ambiti individuati come fasce fluviali, sono in vigore le relative N.d.A. del PAI, art 1, 29, 30, 31, 32, 38, 38 bis, 41 che si intendono tacitamente trascritti.

A tali norme si dovrà preventivamente far riferimento nell'utilizzo urbanistico delle aree sottese alle fasce fluviali.

Nel settore comunale sono presenti i limiti di fascia A (piena ordinaria), B (piena duecentanaria) e C (piena catastrofica)

Relativamente al settore di fondovalle del F. Mera, perimetrato come limite B di progetto, si esprimono le seguenti valutazioni:

**F. MERA:** Il limite B di progetto è individuato con l'argine sinistro del fiume (di **fatto recentemente sopralzata**) e **non riconfermata nelle analisi del PGRA (definita come pericolosità bassa L corrispondente alla fascia C)**

In tale ambito il limite di B di progetto, ricondotto nelle ultime tavole di PAI lungo l'argine idrografico sinistro del F. Mera, è stato oggetto di accurato studio idraulico dal tecnico incaricato dalla Comunità Montana della Valchiavenna, **Dott. ing. V. Mezzera**, che conferma la validità della sezione idraulica dell'attuale tratto di alveo in esame.

### Estratto norme PAI

#### Art. 29. Fascia di deflusso della piena (Fascia A)

1. Nella Fascia A il Piano persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra.

2. Nella Fascia A sono vietate:

- a) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli;
- b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. l);
- c) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, le. m);
- d) le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per una ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo

---

COMUNE di GORDONA (SO)

inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente; le Regioni provvederanno a disciplinare tale divieto nell'ambito degli interventi di trasformazione e gestione del suolo e del soprassuolo, ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, ferme restando le disposizioni di cui al Capo VII del R.D. 25 luglio 1904, n. 523;

e) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto;

f) il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere.

3. Sono per contro consentiti:

a) i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate;

b) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;

c) le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;

d) i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m<sup>3</sup> annui;

e) la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena, per il trasporto all'impianto di trasformazione, purché inserite in programmi individuati nell'ambito dei Piani di settore;

f) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;

g) il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia;

h) il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave;

i) il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art. 6, comma 1, let. m), del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;

l) l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D. Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo;

m) l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali.

4. Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l'Autorità idraulica preposta può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente nella Fascia A.



5. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

### **Art. 30. Fascia di esondazione (Fascia B)**

1. Nella Fascia B il Piano persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.

2. Nella Fascia B sono vietati:

- a) gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area idraulicamente equivalente;
- b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 29, comma 3, let. l);
- c) in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine.

3. Sono per contro consentiti, oltre agli interventi di cui al precedente comma 3 dell'art. 29:

- a) gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l'assetto di progetto dell'alveo derivante dalla delimitazione della fascia;
- b) gli impianti di trattamento d'acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis;
- c) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente;
- d) l'accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, ferme restando le disposizioni all'art. 38 del D.lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni;
- e) il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis.

4. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

### **Art. 31. Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C)**

1. Nella Fascia C il Piano persegue l'obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni, mediante la predisposizione prioritaria da parte degli Enti competenti ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e quindi da parte delle Regioni o delle Province, di Programmi di previsione e prevenzione, tenuto conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle indicazioni del presente Piano.
2. I Programmi di previsione e prevenzione e i Piani di emergenza per la difesa delle popolazioni e del loro territorio, investono anche i territori individuati come Fascia A e Fascia B.
3. In relazione all'art. 13 della L. 24 febbraio 1992, n. 225, è affidato alle Province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli artt. 14 e 15 della L. 8 giugno 1990, n. 142, di assicurare lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta e alla elaborazione dei dati la protezione civile, nonché alla realizzazione dei Programmi di previsione e prevenzione sopra menzionati. Gli organi tecnici dell'Autorità di bacino e delle Regioni si pongono come struttura di servizio nell'ambito delle proprie competenze, a favore delle Province interessate per le finalità ora menzionate. Le Regioni e le Province, nell'ambito delle rispettive competenze, curano ogni opportuno raccordo con i Comuni interessati per territorio per la stesura dei piani comunali di protezione civile, con riferimento all'art. 15 della L. 24 febbraio 1992, n. 225.
4. Compete agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti in fascia C.
5. Nei territori della Fascia C, delimitati con segno grafico indicato come "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C" nelle tavole grafiche, per i quali non siano in vigore misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. 183/1989, i Comuni competenti, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, entro il termine fissato dal suddetto art. 17, comma 6, ed anche sulla base degli indirizzi emanati dalle Regioni ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, sono tenuti a valutare le condizioni di rischio e, al fine di minimizzare le stesse ad applicare anche parzialmente, fino alla avvenuta realizzazione delle opere, gli articoli delle presenti Norme relative alla Fascia B, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, le. b), del D.L. n. 279/2000 convertito, con modificazioni, in L. 365/2000.

### **Art. 38. Interventi per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico**

1. Fatto salvo quanto previsto agli artt. 29 e 30, all'interno delle Fasce A e B è consentita la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili, a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali e le caratteristiche di particolare rilevanza naturale dell'ecosistema fluviale che possono aver luogo nelle fasce, che non costituiscano significativo ostacolo al deflusso e non limitino in modo significativo la capacità di invaso, e che non concorrano ad incrementare il carico insediativo. A tal fine i progetti devono essere corredati da uno studio di compatibilità, che documenti l'assenza dei suddetti fenomeni e delle eventuali modifiche alle suddette caratteristiche, da sottoporre all'Autorità competente, così come individuata dalla direttiva di cui il comma successivo, per l'espressione di parere rispetto la pianificazione di bacino.
2. L'Autorità di bacino emana ed aggiorna direttive concernenti i criteri, gli indirizzi e le prescrizioni tecniche relative alla predisposizione degli studi di compatibilità e alla individuazione degli interventi a maggiore criticità in termini d'impatto sull'assetto della rete idrografica. Per questi ultimi il parere di cui al comma 1 sarà espresso dalla stessa Autorità di

**COMUNE di GORDONA (SO)**

---

bacino. 3. Le nuove opere di attraversamento, stradale o ferroviario, e comunque delle infrastrutture a rete, devono essere progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche per la verifica idraulica di cui ad apposita direttiva emanata dall'Autorità di bacino.

#### **Art. 38bis. Impianti di trattamento delle acque reflue, di gestione dei rifiuti e di approvvigionamento idropotabile**

1. L'Autorità di bacino definisce, con apposite direttive, le prescrizioni e gli indirizzi per la riduzione del rischio idraulico a cui sono soggetti gli impianti di trattamento delle acque reflue, le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti e gli impianti di approvvigionamento idropotabile ubicati nelle fasce fluviali A e B.

2. I proprietari e i soggetti gestori di impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, di potenzialità superiore a 2000 abitanti equivalenti, nonché di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e di impianti di approvvigionamento idropotabile, ubicati nelle fasce fluviali A e B predispongono, entro un anno dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione del Piano, una verifica del rischio idraulico a cui sono soggetti i suddetti impianti ed operazioni, sulla base delle direttive di cui al comma 1.

Gli stessi proprietari e soggetti gestori, in relazione ai risultati della verifica menzionata, individuano e progettano gli eventuali interventi di adeguamento necessari, sulla base delle richiamate direttive.

3. L'Autorità di bacino, anche su proposta dei suddetti proprietari e soggetti gestori ed in coordinamento con le Regioni territorialmente competenti, delibera specifici Programmi triennali di intervento ai sensi degli artt. 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183, per gli interventi di adeguamento di cui al precedente comma. Nell'ambito di tali programmi l'Autorità di bacino incentiva inoltre, ovunque possibile, la delocalizzazione degli impianti di cui ai commi precedenti al di fuori delle fasce fluviali A e B.

#### **Art. 39. Interventi urbanistici e indirizzi alla pianificazione urbanistica**

1. I territori delle Fasce A e B individuati dal presente Piano, sono soggetti ai seguenti speciali vincoli e alle limitazioni che seguono, che divengono contenuto vincolante dell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, per le ragioni di difesa del suolo e di tutela idrogeologica perseguite dal Piano stesso:

a) le aree non edificate ed esterne al perimetro del centro edificato dei comuni, così come definito dalla successiva lett. c), sono destinate a vincolo speciale di tutela fluviale ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. a) della L. 17 agosto 1942, n. 1150;

b) alle aree esterne ai centri edificati, così come definiti alla seguente lettera c), si applicano le norme delle Fasce A e B, di cui ai successivi commi 3 e 4;

c) per centro edificato, ai fini dell'applicazione delle presenti Norme, si intende quello di cui all'art. 18 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero le aree che al momento dell'approvazione del presente Piano siano edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree libere di frangia. Laddove sia necessario procedere alla delimitazione del centro edificato ovvero al suo aggiornamento, l'Amministrazione comunale procede all'approvazione del relativo perimetro.

2. All'interno dei centri edificati, così come definiti dal precedente comma 1, lett. c), si applicano le norme degli strumenti urbanistici generali vigenti; qualora all'interno dei centri edificati ricadano aree comprese nelle Fasce A e/o B,

---

COMUNE di GORDONA (SO)

l'Amministrazione comunale è tenuta a valutare, d'intesa con l'autorità regionale o provinciale competente in materia urbanistica, le condizioni di rischio, provvedendo, qualora necessario, a modificare lo strumento urbanistico al fine di minimizzare tali condizioni di rischio.

3. Nei territori della Fascia A, sono esclusivamente consentite le opere relative a interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti all'art. 31, lett. a), b), c) della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento di superficie o volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio.

4. Nei territori della Fascia B, sono inoltre esclusivamente consentite:

a) opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, comportanti anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;

b) interventi di ristrutturazione edilizia, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di queste ultime e a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;

c) interventi di adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;

d) opere attinenti l'esercizio della navigazione e della portualità, commerciale e da diporto, qualora previsti nell'ambito del piano di settore, anche ai sensi del precedente art. 20.

5. La realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico che possano limitare la capacità di invaso delle fasce fluviali, è soggetta ai procedimenti di cui al precedente art. 38.

6. Fatto salvo quanto specificatamente disciplinato dalle precedenti Norme, i Comuni, in sede di adeguamento dei rispettivi strumenti urbanistici per renderli coerenti con le previsioni del presente Piano, nei termini previsti all'art. 27, comma 2, devono rispettare i seguenti indirizzi:

a) evitare nella Fascia A e contenere, nella Fascia B la localizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico destinate ad una fruizione collettiva;

b) favorire l'integrazione delle Fasce A e B nel contesto territoriale e ambientale, ricercando la massima coerenza possibile tra l'assetto delle aree urbanizzate e le aree comprese nella fascia;

c) favorire nelle fasce A e B, aree di primaria funzione idraulica e di tutela naturalistico-ambientale, il recupero, il miglioramento ambientale e naturale delle forme fluviali e morfologiche residue, ricercando la massima coerenza tra la destinazione naturalistica e l'assetto agricolo e forestale (ove presente) delle stesse.

7. Sono fatti salvi gli interventi già abilitati (o per i quali sia già stata presentata denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, così come convertito in L. 4 dicembre 1993, n. 493 e successive

modifiche) rispetto ai quali i relativi lavori siano già stati iniziati al momento di entrata in vigore del presente Piano e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

8. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni e gli atti amministrativi ai sensi delle leggi 9 luglio 1908, n. 445 e 2 febbraio 1974, n. 64, nonché quelli di cui al D.lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 e dell'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e successive modifiche e integrazioni.

9. Per le aree inserite all'interno dei territori protetti nazionali o regionali, definiti ai sensi della L. 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche e integrazioni e/o da specifiche leggi regionali in materia, gli Enti di gestione, in sede di formazione e adozione di strumenti di pianificazione d'area e territoriale o di loro varianti di adeguamento, sono tenuti, nell'ambito di un'intesa con l'Autorità di bacino, a conformare le loro previsioni alle delimitazioni e alle relative prescrizioni del presente Piano, specificatamente finalizzate alla messa in sicurezza dei territori.

## **6. AREE RAPPRESENTATE NELLA CARTA DEL DISSESTO CON LEGENDA UNIFORMATA PAI**

Nella tavola di fattibilità si riproducono i vincoli derivanti dalla cartografia PAI unitamente alle classi di fattibilità geologica. Si evidenziano le aree in dissesto (Fa – Fq), le aree ricadenti in area di conoide (Ca – Cp) nonché le fasce di esondazione fluviale (A-B-C).

Nelle aree evidenziate verranno applicate i vincoli dell'art. 9 delle N.d.A. del PAI.

Le prescrizioni, ove più restrittive, prevalgono su quelle delle classi di fattibilità.

### **Estratto norme PAI**

#### **Art. 9 NdA PAI: Limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso del suolo derivanti dalle condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico**

1. Le aree interessate da fenomeni di dissesto per la parte collinare e montana del bacino sono classificate come segue, in relazione alla specifica tipologia dei fenomeni idrogeologici, così come definiti nell'Elaborato 2 del Piano:
  - frane:
    - Fa, aree interessate da frane attive - (pericolosità molto elevata),
    - Fq, aree interessate da frane quiescenti - (pericolosità elevata),
    - Fs, aree interessate da frane stabilizzate - (pericolosità media o moderata),
  - esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua:
    - E, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità molto elevata,
    - E, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità elevata,
    - Me, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità media o moderata,

- trasporto di massa sui conoidi:
  - Ca, aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi non protette da opere di difesa e di sistemazione a monte - (pericolosità molto elevata),
  - Cp, aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi parzialmente protette da opere di difesa e di sistemazione a monte - (pericolosità elevata),
  - CN, aree di conoidi non recentemente riattivatisi o completamente protette da opere di difesa - (pericolosità media o moderata),
- valanghe:
  - Ve, aree di pericolosità elevata o molto elevata,
  - M, aree di pericolosità media o moderata.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365, nelle aree Fa sono esclusivamente consentiti:

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti alla lettera a) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- le opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi;
- le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee;
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere.

3. Nelle aree Fq, oltre agli interventi di cui al precedente comma 2, sono consentiti:

- gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume;
- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico funzionale;
- gli interventi di ampliamento e ristrutturazione di edifici esistenti, nonché di nuova costruzione, purché consentiti dallo strumento urbanistico adeguato al presente Piano ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, fatto salvo quanto disposto dall'a linee successive;

- la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue e l'ampliamento di quelli esistenti, previo studio di compatibilità dell'opera con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente; sono comunque escluse la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. È consentito l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi dello stesso D.lgs. 22/1997 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 del D. Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo.

4. Nelle aree Fs compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato dall'Autorità competente.

5. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365, nelle aree E sono esclusivamente consentiti:

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904;
- gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto

esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;

- l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue;
- l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D. Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo.

6. Nelle aree Eb, oltre agli interventi di cui al precedente comma 5, sono consentiti:

- gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume;
- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-funzionale;
- la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue;
- il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi di completamento sono subordinati a uno studio di compatibilità con il presente Piano validato dall'Autorità di bacino, anche sulla base di quanto previsto all'art. 19 bis.

6bis. Nelle aree Em compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato dall'Autorità competente.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365, nelle aree Ca sono esclusivamente consentiti:

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;

**COMUNE di GORDONA (SO)**

---



- i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904;
- gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;
- l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue.

8. Nelle aree Cp, oltre agli interventi di cui al precedente comma 7, sono consentiti:

- gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d)

dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume;

- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico funzionale;
- la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue.

9. Nelle aree Cn compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato dall'Autorità competente.

10. Nelle aree Ve sono consentiti esclusivamente gli interventi di demolizione senza ricostruzione, di rimboschimento in terreni idonei e di monitoraggio dei fenomeni.

11. Nelle aree Vm, oltre agli interventi di cui al precedente comma 10, sono consentiti:

- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, nonché l'ampliamento o la ristrutturazione delle esistenti, purché compatibili con lo stato di dissesto esistente;
- le opere di protezione dalle valanghe.

12. Tutti gli interventi consentiti, di cui ai precedenti commi, sono subordinati ad una verifica tecnica, condotta anche in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.M. 11 marzo 1988, volta a dimostrare la compatibilità tra l'intervento, le condizioni di dissesto e il livello di rischio esistente, sia per quanto riguarda possibili aggravamenti delle condizioni di instabilità presenti, sia in relazione alla sicurezza dell'intervento stesso. Tale verifica deve essere allegata al progetto dell'intervento, redatta e firmata da un tecnico abilitato.

## 7. RETICOLO IDRICO

Si riportano di seguito, per completezza di documentazione, le nuove norme vigenti (febbraio 2018) del Comune di Gordona relativi al reticolo idrico minore.

Il presente regolamento NON si applica ai corsi d'acqua appartenenti al reticolo principale, presenti sul territorio comunale di comunale, così come individuati dall'elenco inserito nel DGR 7/7868, del 25 gennaio 2002 e succ. modifiche.

### NORME DI POLIZIA IDRAULICA RETICOLO IDRICO MINORE

Al fine di garantire una corretta accessibilità all'alveo, oltre ad evitare ostruzioni alle possibili aree di divagazione dei corsi d'acqua, nonché una gestione razionale del territorio e della risorsa idrica, si definiscono le attività vietate o realizzabili previa verifica ed autorizzazione comunale.

#### ATTIVITA' CONCESSE RELATIVE ALLA FASCIA 10m

Nella fascia di rispetto idraulico della **larghezza di 10 metri**, misurata a partire dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, a partire dalla sommità della sponda incisa, nella quale **sono consentite previa autorizzazione comunale** (fatte salve le ulteriori necessarie autorizzazioni) le seguenti attività:

- 1) Gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- 2) Interventi di regimazione, protezione e difesa idraulica con o senza occupazione di suolo demaniale, finalizzati ad interventi di protezione, difesa e manutenzione del corso d'acqua e di monitoraggio dei fenomeni idraulici
- 3) Ripristino terrazzamenti e strutture di stabilizzazione territoriale esistenti e realizzazione di nuove opere di difesa e consolidamento idrogeologico, realizzate anche da privati, purché supportati da studio e verifica di compatibilità territoriale che documenti l'effettiva necessità e l'assenza di interferenze negative sull'assetto idrologico-idraulico
- 4) Scarichi nei corsi d'acqua, realizzati nel rispetto della vigente normativa ovvero nei limiti di portata previsti dal D. Lgs 11 maggio 1999 n. 152 e DGR n. 7/7868 del 25/01/2002, previa valutazione della capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate.
- 5) Taglio di piante
- 6) Interventi di bonifica agricola o per scopi attinenti attività agricole, con o senza riporto di terreno, compreso lo spostamento della sede del reticolo purché compatibile con il regime idraulico locale, debitamente dimostrato mediante documentazione tecnica
- 7) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici esistenti, così come definiti alle lettere a), b), c) dell'art. 3L del DPR 6 giugno 2001 n° 380;
- 8) gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- 9) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;

**COMUNE di GORDONA (SO)**

---

10) i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 metri dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904;

11) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;

12) la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici o privati essenziali (strade, piste, ponti, accessi temporanei o definitivi, ecc) non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato del dissesto esistente validato dall'autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;

13) Gli ampliamenti all'edificato esistente per adeguamenti igienico sanitari, accessori o per attuazione di particolari norme di legge degli impianti di trattamento delle acque reflue di valenza pubblica, qualora compatibili con l'assetto idraulico come da risultato di verifica, dovranno essere realizzati sul lato del fabbricato opposto a quello dell'alveo.

14) la realizzazione di attraversamenti e dei manufatti d'attraversamento purché le spalle e gli eventuali rilevati d'accesso non riducano la sezione utile per il deflusso della portata di piena e l'intradosso del manufatto non sia a quota inferiore rispetto a quella del piano campagna. In caso sia necessario localizzare infrastrutture longitudinalmente al corso d'acqua le stesse potranno essere interrato così da evitare il restringimento della sezione;

15) gli attraversamenti in subalveo con fognature, acquedotti, linee elettriche e tubazioni in genere, opere dovranno essere realizzati ad una quota inferiore a quella raggiungibile dall'evoluzione morfologica dell'alveo e dovranno essere adeguatamente protetti dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua;

16) opere di presa e di derivazione idrica purché preventivamente autorizzate dall'amministrazione comunale,

17) il posizionamento di cartelli o recinzioni purché rimovibili così da non ostacolare l'accesso al corso d'acqua se posti nella fascia di ampiezza di 4 metri dal ciglio della sponda;

18) l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia per le parti sovralluvionate del reticolo minore;

19) la formazione di accessi, al corpo idrico, purché con direzione analoga a quella del deflusso idrico;

20) realizzazione di attraversamenti, piste, strade, recinzioni di carattere provvisorio o definitivo (recinzioni comunque a carattere rimovibile) purché dimostrabile l'assenza di interferenza idraulica e la reale necessità;

21) la tombinatura, il ricoprimento, lo spostamento per brevi tratti del reticolo per motivate ragioni di pubblico interesse ed incolumità,

**Ai sensi dell'articoli 97 e 98 dell'R.D 523/1904** sono opere ed atti che non si possono eseguire se non con concessione rilasciata dall'autorità idraulica competente e sotto l'osservanza delle condizioni imposte nel medesimo disciplinare, i seguenti interventi:

a) la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;

b) la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;

c) i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 95, lettera c);

d) le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino di fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti;

e) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;

f) la ricostruzione, tuttoché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali;

g) il trasporto in altra posizione dei molini natanti stabiliti sia con chiuse, sia senza chiuse, fermo l'obbligo dell'intera estirpazione delle chiuse abbandonate;

h) l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, eccettuate quelle località ove, per invalsa consuetudine si suole praticare senza speciale autorizzazione per usi pubblici e privati. Anche per queste località però l'autorità amministrativa limita o proibisce tali estrazioni ogniqualvolta riconosca poterne il regime delle acque e gli interessi pubblici o privati esserne lesi;

i) l'occupazione delle spiagge dei laghi con opere stabili, gli scavamenti lunghi esse che possano promuovere il deperimento o recar pregiudizio alle vie alzaie ove esistono, e finalmente la estrazione di ciottoli, ghiaie o sabbie, fatta eccezione, quanto a detta estrazione, per quelle località ove per consuetudine invalsa suoli praticare senza speciale autorizzazione

### **ATTIVITA' VIETATE RELATIVE ALLA FASCIA 10m**

Nella fascia di rispetto idraulico della larghezza di 10 metri, misurata a partire dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, a partire dalla sommità della sponda incisa, nella quale sono vietate le seguenti attività:

1) *La nuova edificazione di strutture ed infrastrutture a carattere definitivo e/o provvisorio di qualsiasi natura, utilizzo e dimensione, anche relativamente a strutture interrato compresa la realizzazione di piste e strade*

2) *Lo scavo, il riporto, la trasformazione morfologica delle aree, l'accatastamento anche temporaneo di materiale di qualsiasi natura*

3) *Le piantagioni di alberi, siepi ed arbusti, lo sradicamento di piante e ceppaie*

4) *La costruzione di muri anche non sporgenti dal piano campagna*

5) *La posa di tralicci, pali, teleferiche, a carattere permanente*

6) *La realizzazione di pescaie e chiuse*

7) *La realizzazione di discariche e cave*

8) *Qualunque intervento che possa essere di danno alle sponde e/o alle opere di difesa esistenti*

Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese ai sensi **dell'art 96 r. d. n 523/1904** le seguenti attività:

a) la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;

b) le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;

c) lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di nove metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatoi pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;

d) la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella, nelle rispettive località, stabilita o determinata dal prefetto, sentite le amministrazioni dei comuni interessati e l'ufficio del Genio civile;

e) le piantagioni di qualunque sorta di alberi e arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche, lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;

---

**COMUNE di GORDONA (SO)**

f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e movimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;

g) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;

h) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatori pubblici, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;

i) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banchine dei pubblici canali e loro accessori;

k) l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minori di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;

l) qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;

m) i lavori od atti non autorizzati con cui venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari;

h) lo stabilimento di molini natanti

## **Titolo 4**

### **SCARICHI IN CORSO D'ACQUA (Art 14 della Legge Regionale 15 marzo 2016 n. 4)**

1. I soggetti interessati a scaricare in corso d'acqua superficiale del reticolo idrico principale, minore e dei consorzi di bonifica devono ottenere la concessione di occupazione ai sensi del r.d. 523/1904 e del r.r. 3/2010, nonché l'autorizzazione ai fini ambientali ai sensi del d.lgs. 152/2006. I richiedenti lo scarico presentano contestualmente domanda di concessione e di autorizzazione.
2. Per gli scarichi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge che risultano privi della concessione di cui al r.d. 523/1904 e al r.r. 3/2010, per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione sulla qualità delle acque ai sensi dell'articolo 124, comma 7, del d.lgs. 152/2006, deve essere richiesta la concessione in sanatoria secondo tempi e modalità disciplinati con deliberazione della Giunta regionale da approvare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Agli scarichi oggetto delle domande di regolarizzazione presentate entro i termini stabiliti dalla Giunta regionale e accolte non sono applicate le sanzioni previste dall'articolo 5, comma 2, della l.r. 10/2009.
3. Gli scarichi di cui al comma 2 sono assoggettati al pagamento di un'indennità di occupazione determinata in misura pari all'importo del canone arretrato, raddoppiato in caso di occupazione fisica dell'area demaniale, a far tempo dalla messa in opera fino a un massimo di cinque anni, incrementato del sette per cento. Per la determinazione dell'indennità di cui al primo periodo si fa riferimento all'importo del canone stabilito per ciascuna annualità dell'ultimo quinquennio di relativa occupazione senza titolo.
4. L'ente competente ai sensi del d.lgs. 152/2006 comunica all'autorità preposta al rilascio della concessione di polizia idraulica l'avvio del procedimento per l'autorizzazione allo scarico ai fini qualitativi.
5. L'ente competente trasmette alla Regione gli elenchi delle autorizzazioni rilasciate o rinnovate, ai sensi dell'articolo 124, comma 7, del d.lgs. 152/2006, a far tempo dal 1° gennaio 2001.

## **Titolo 5**

### **OPERE E OCCUPAZIONI SENZA AUTORIZZAZIONE IDRAULICA ALL'INTERNO DELLA FASCIA DI RISPETTO (Art 11 della Legge Regionale 15 marzo 2016 n. 4)**

1. Al fine di ridurre il rischio idrogeologico ed idraulico e di permettere l'accesso, per una efficace manutenzione, alle sponde e all'alveo dei corsi d'acqua, la Regione disciplina, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale, l'uso del territorio compreso nelle fasce di cui all'articolo 96, primo comma, lettera f), del r.d. 523/1904, secondo quanto previsto dal presente articolo.
2. Nelle aree non incluse nel demanio idrico fluviale, per le opere e occupazioni esistenti che insistono entro distanze inferiori ai limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 10, fatti salvi eventuali limiti più restrittivi stabiliti dalla pianificazione di bacino, in assenza di titolo legittimante l'opera e con verifica di compatibilità idraulica negativa, effettuata secondo le direttive tecniche dell'Autorità di bacino del fiume Po, ovvero in presenza di rischio idraulico elevato, sono ammessi esclusivamente interventi di demolizione senza ricostruzione. Per l'applicazione di quanto previsto al primo periodo, i comuni possono avvalersi delle procedure di cui all'articolo 52 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali).
3. Nelle aree non incluse nel demanio idrico fluviale, per le opere e occupazioni esistenti che insistono entro distanze inferiori ai limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 10, nel caso in cui l'opera o l'occupazione abbia titolo legittimante ma permanga una verifica idraulica negativa ovvero in presenza di rischio idraulico elevato, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del d.p.r. 380/2001, senza aumento di superficie o di volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo, previa realizzazione di interventi di autoprotezione dalle piene nel rispetto delle condizioni idrauliche dettate dalla vigente pianificazione di bacino, nonché previo inserimento del riferimento all'opera o all'occupazione nel piano di protezione civile comunale, al fine di prevenire i danni in caso di evento di piena. In caso di danni alle opere o alle occupazioni, restano ferme le responsabilità civili e penali a carico del soggetto proprietario interessato.
4. Nelle aree non incluse nel demanio idrico fluviale, per le opere e occupazioni esistenti che insistono entro distanze inferiori ai limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 10, nel caso in cui l'opera o l'occupazione sia sprovvista

**COMUNE di GORDONA (SO)**

---

di titolo legittimante e vi sia una verifica idraulica positiva, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del d.p.r. 380/2001, senza aumento di superficie o volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo, nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia.

**5.** Nelle aree non incluse nel demanio idrico fluviale, per le opere e occupazioni esistenti che insistono entro distanze inferiori ai limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 10, nel caso in cui l'opera o l'occupazione abbia titolo legittimante e vi sia una verifica idraulica positiva, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del d.p.r. 380/2001, senza aumento di superficie o volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo. **(3)**

**6.** Il parere vincolante sulla verifica idraulica di compatibilità è rilasciato dall'autorità idraulica competente sul reticolo idrico oggetto di verifica ed è redatto secondo i criteri di cui all'articolo 57, comma 2, della l.r. 12/2005. Il parere è rilasciato entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda.

## **Titolo 6 RIFERIMENTI NORMATIVI GENERALI**

### **Tombinature**

Vige in linea generale il divieto di tombinatura dei corsi d'acqua ai sensi del DLGS 152/06 art. 41 e 115 e relativi regolamenti di applicazione con riferimento al divieto di copertura dei corsi d'acqua a meno di ragioni di tutela della pubblica incolumità.

È comunque consentita, in deroga, la copertura dei corsi d'acqua, da parte dell'Ente Pubblico, per opere che siano riconosciute di pubblica utilità, accertata la compatibilità idraulica e comprovato il miglioramento nell'assetto del territorio interessato. Tali tombinature dovranno, comunque, essere transitabili con mezzi per gli interventi di manutenzione o coperte con griglie amovibili.

Per i corsi d'acqua coperti esistenti o nuovi, all'imboccatura dovranno essere realizzati sistemi atti a impedire o ridurre il rischio di ostruzione per deposito di materiale sedimentale o flottante.

I sistemi tipo griglie filtranti dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non ridurre la sezione utile di deflusso (mediante allargamenti dell'alveo o altro) e di assicurare una facile manutenzione.

Il progetto dei sistemi di protezione da sedimenti ed ostruzioni dovrà essere corredato da piano di manutenzione.

La fascia di rispetto dei corsi d'acqua attualmente coperti è finalizzata a garantire la possibilità di accesso alle ispezioni e/o la possibilità di manutenzione tramite ispezioni poste a distanze adeguate o per consentire lo stombinamento degli stessi.

Manufatti di ispezione devono di norma essere previsti ad ogni confluenza di canalizzazione in un'altra, ad ogni variazione planimetrica tra due tronchi rettilinei, ad ogni variazione di livelletta ed in corrispondenza di ogni opera d'arte particolare. Il piano di scorrimento nei manufatti deve rispettare la linearità della livelletta della canalizzazione in uscita dei manufatti stessi.

I manufatti di cui sopra devono avere dimensioni tali da consentire l'agevole accesso al personale addetto alle operazioni di manutenzione e controllo. Lungo le canalizzazioni, al fine di assicurare la possibilità di ispezione e di manutenzione, devono disporsi manufatti a distanza mutua tale da permettere l'agevole intervento del personale addetto.

In ogni caso dovranno essere rispettate le indicazioni della Circolare Ministero LL PP – Servizio tecnico Centrale – 7 gennaio 1974, n° 11633 “Istruzioni per la progettazione delle fognature e degli impianti di trattamento delle acque di rifiuto” secondo cui: “ i pozzetti di ispezione non potranno distare tra loro più di 20-25 metri quando le sezioni non siano praticabili (altezza inferiore a 1,05 m); potranno disporsi a maggiore distanza, comunque non superiore a 50 metri, per sezioni praticabili”.

Per tutti i tratti tombinati è necessario provvedere una periodica manutenzione, al fine di conservare la funzionalità idraulica e l'inserimento dell'opera nel “Piano di Protezione Civile” del Comune

### **Difese radenti, scogliere e arginature**

Sono consentite le difese radenti senza restringimento della sezione dell'alveo e a quota non superiore al piano campagna, realizzate in modo tale da non deviare le acque verso la sponda opposta e consentire sempre l'accesso al corso d'acqua. Pertanto sono ammesse le opere di privati per semplice difesa aderente delle sponde dei loro beni che non alterino in alcun modo il regime del corso d'acqua. Si fa riferimento a quanto disposto dagli art. 58 e 95 del T.U. 523/904.

### **Attraversamenti**

Per attraversamenti oltre che per ponti e passerelle si intendono gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture di rete in genere.

In generale sono ammessi gli attraversamenti per la realizzazione di infrastrutture pubbliche e private. Alla documentazione progettuale dovrà essere allegata una relazione idrologica - idraulica redatta da un tecnico abilitato al fine di verificare la compatibilità del manufatto con l'assetto del territorio. La relazione dovrà inoltre contenere l'individuazione della portata di piena e di un franco di almeno 1 metro per un tempo di ritorno non inferiore a 100 anni. Per corsi d'acqua di piccole dimensioni e infrastrutture di modesta importanza potranno essere assunti tempi di ritorno inferiori purché giustificati da esigenze tecniche ben specifiche adeguatamente motivate e purché comunque non comportino un aggravamento del rischio idraulico sul territorio per piene superiori a quella di progetto. Dovrà inoltre essere valutato il tipo di fondazione e la sua interazione con gli argini esistenti evitando di comprometterne la stabilità. In generale le spalle degli attraversamenti non dovranno poggiare sugli argini o eventualmente prescrivere il consolidamento dei tratti di argine interessati. Per gli attraversamenti con luce superiore a 6 metri dovranno essere realizzati secondo la direttiva dell'Autorità di Bacino "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B", paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n.2/99 modificata con delibera n.10 del 5 aprile 2006). Per i manufatti di dimensioni minori, oltre alla relazione idrologica-idraulica sopraccitata, è facoltà del Comune richiedere l'applicazione di tutta o in parte di tale direttiva.

In ogni caso i manufatti di attraversamento NON dovranno:

- restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso
- avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna
- comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo

Gli attraversamenti con tubazioni staffate a ponti esistenti dovranno essere effettuati nella sezione di valle del ponte e non dovranno ostruire in alcun modo la sezione di deflusso del corso d'acqua.

### **Infrastrutture longitudinali**

Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente all'alveo che riducano la sezione, secondo le prescrizioni previste dal successivo art. 13. In caso di impossibilità di diversa localizzazione esse potranno essere interrate ad una quota inferiore a quella raggiungibile a seguito dell'evoluzione morfologica prevista dell'alveo.

### **Manufatti realizzati in subalveo**

I manufatti e gli attraversamenti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posati ad una quota inferiore a quella raggiungibile a seguito dell'evoluzione morfologica prevista dell'alveo. Tutti gli interventi dovranno essere comunque difesi dal danneggiamento dovuto dall'erosione del corso d'acqua preferendo in generale tubazioni annegate nel calcestruzzo a sua volta ricoperte da selciato. È ammesso l'attraversamento con spingitubo e tubazione rivestita da tubo fodera se le operazioni di infissione non interferiscono con argini o scogliere presenti. L'attraversamento dovrà avvenire perpendicolarmente all'asse dell'alveo.

### **Opere di difesa**

Sono consentiti tutti gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l'assetto dell'alveo. Sono consentiti esclusivamente per i progetti di sistemazione idraulica e di manutenzione dell'alveo le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena.

### **Proprietari frontisti**

Proprietari frontisti Ai sensi del 2° comma dell'art. 58 del r.d. sono consentite «le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo». Tale diritto dei proprietari frontisti, ai sensi dell'art. 95 comma 1, «...è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino né alterazioni al corso ordinario delle acque, né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti ed in generale ai diritti di terzi». E', dunque, possibile la costruzione di difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), purché realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta, né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua. L'accertamento di queste condizioni rientra nelle attribuzioni dell'Autorità Idraulica

**COMUNE di GORDONA (SO)**

---



competente che rilascia nulla-osta idraulico. La realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza è tollerata unicamente all'interno di centri abitati e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.

Secondo quanto stabilito dall'art. 12, r.d. n. 523/1904, sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti le costruzioni di opere di difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua. I frontisti saranno chiamati a rispondere dei danni di qualsiasi natura arrecati ai beni demaniali o loro pertinenze, nonché di ogni altra circostanza che in qualsiasi modo pregiudichi il buon regime dei corsi d'acqua o generi pericolo per la pubblica incolumità, causati dalla scarsa manutenzione delle loro proprietà. Qualora le attività di manutenzione rientrino nella casistica per la quale è necessario il nulla-osta idraulico, questo dovrà essere ottenuto preventivamente.

#### **Interventi ammissibili con procedura d'urgenza**

È consentita l'effettuazione, senza la preventiva concessione idraulica, richiedendo la sola autorizzazione provvisoria, di tutte quelle attività che rivestano carattere di urgenza e rilevanza pubblica. La valutazione delle condizioni di urgenza deve essere fatta dall'autorità idraulica competente che a seguito della richiesta rilascia, se del caso, la sopra citata autorizzazione provvisoria. Il soggetto attuatore dovrà comunque richiedere il rilascio della concessione, entro 60 giorni dall'avvio dell'attività. Nel provvedimento di autorizzazione si deve fare presente che, qualora a conclusione dell'iter istruttorio risulti che le opere in questione non siano concedibili, il richiedente dovrà, a sua cura e spese e senza oneri in capo all'amministrazione, procedere al ripristino dei luoghi. Gli interventi realizzati sul reticolo di competenza dalle Autorità idrauliche, o su loro prescrizione, per sistemazioni idrauliche o destinati alla difesa degli abitati e delle infrastrutture dalle piene e/o da altri rischi idrogeologici, non necessitano delle preventive autorizzazioni e concessioni idrauliche e non sono soggetti al pagamento di alcun canone.

## **Titolo 7**

### **INDIRIZZI TECNICO-AMMINISTRATIVI PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA (DGR. n. X/7581 del 18 dicembre 2017)**

#### **Autorizzazioni ai soli fini idraulici e concessioni di aree demaniali**

Ai Comuni sono attribuite le competenze autorizzative e concessorie concernenti il reticolo idrico minore.

A tal fine il Comune dovrà accertare innanzitutto se l'opera in progetto interferisce con aree demaniali per cui richiedere la relativa concessione o se l'opera in questione, ricadente nelle fasce di asservimento idraulico, è autorizzabile ai soli fini idraulici.

I Comuni predisporranno in questi due casi i relativi provvedimenti adeguando, secondo i loro ordinamenti, i decreti e i disciplinari approvati con DGR. n. X/7581 del 18 dicembre 2017 e succ. di cui agli allegati A, B, C, D, E, F

#### **Criteri generali**

Nel valutare i progetti e le richieste di polizia idraulica i tecnici incaricati dovranno in generale tenere conto dei criteri di buona tecnica di costruzione idraulica.

In particolare è necessario che le opere previste evitino l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione del corso d'acqua al fine di evitare la riduzione dei tempi di corrivazione e per consentire la massima laminazione delle piene.

#### **Rilascio concessione o nulla osta idraulico**

In riferimento ad istanze in cui non è prevista l'occupazione di area demaniale, il progetto dovrà essere redatto, con almeno i seguenti documenti tecnici (documentazione minima):

- a. Istanza, del richiedente, in marca da bollo di €16 sottoscritta dal tecnico redattore del progetto, con i dati anagrafici del richiedente, tipologia dell'intervento, ubicazione con indicazione del foglio e mappale e con esplicita dichiarazione di **non occupazione di area demaniale**.
- b. Documentazione tecnica illustrativa dell'intervento comprendente di:
  - Relazione idraulica/idrologica/idrogeologica, firmata da tecnico abilitato, da cui emerga la compatibilità della proposta.
  - Asseverazione da parte del progettista, in caso di interventi sulle sponde, relativamente a quanto disposto dagli artt. 58 e 95 del T.U 523/1904 (diritto dei proprietari frontisti alla realizzazione di difese).

- c. Tavole tecniche esplicative dell'intervento, comprendenti almeno:
- Corografia scala 1:10.000 / 1: 5.000;
  - Estratto mappale scala almeno 1:1000;
  - Rilievo topografico stato di fatto quotato con punti fissi riconoscibili in sito, esteso almeno per 50 m a monte e a valle dell'intervento a scala adeguata (1:100 – 1:200);
  - Planimetria topografica di progetto quotata a scala adeguata (1:100 – 1:200).
  - Sezioni stato di fatto estese a tutto il rilievo, con frequenza minima nell'area di intervento di m 5;
  - Sezioni di progetto con raffronto relativo allo stato di fatto;
  - Adeguata documentazione fotografica dell'area d'intervento;
  - Per interventi attinenti ad edifici, oltre alla documentazione di cui sopra dovrà essere presentata la pianta dell'edificio, sezioni trasversali all'alveo con indicato l'edificio e la quota della piena di riferimento (non inferiore alla Q100) individuata dalla relazione idraulica di verifica, costituente parte integrante del progetto.

### **Richiesta di Concessione con occupazione demaniale**

In riferimento ad istanze in cui è prevista l'occupazione di area demaniale, il progetto dovrà essere redatto, con almeno i seguenti documenti tecnici (documentazione minima):

- a) Istanza, del richiedente, in marca da bollo €16, sottoscritta dal tecnico redattore del progetto, con i dati anagrafici del richiedente, tipologia dell'intervento, ubicazione con indicazione del foglio e mappale e con esplicita dichiarazione di occupazione di area demaniale.
- b) Documentazione tecnica illustrativa dell'intervento comprendente di:
- Relazione idraulica/idrologica/idrogeologica, firmata da tecnico abilitato, da cui emerga la compatibilità della proposta.
  - Asseverazione da parte del progettista, in caso di interventi sulle sponde, relativamente a quanto disposto dagli artt. 58 e 95 del T.U 523/1904 (diritto dei proprietari frontisti alla realizzazione di difese).
- c) Tavole tecniche esplicative dell'intervento, comprendenti almeno:
- Corografia scala 1:10.000 / 1: 5.000;
  - Estratto mappale scala almeno 1:1.000;
  - Rilievo topografico stato di fatto quotato con punti fissi riconoscibili in sito, esteso almeno per 50 m a monte e a valle dell'intervento a scala adeguata (1:100 – 1:200);
  - Planimetria topografica di progetto quotata a scala adeguata (1:100 – 1:200);
  - Sezioni stato di fatto estese a tutto il rilievo, con frequenza minima nell'area di intervento di m 5;
  - Sezioni di progetto con raffronto relativo allo stato di fatto;
  - Adeguata documentazione fotografica dell'area d'intervento;
  - Per interventi attinenti ad edifici, oltre alla documentazione di cui sopra dovrà essere presentata la pianta dell'edificio, sezioni trasversali all'alveo con indicato l'edificio e la quota della piena di riferimento (non inferiore alla Q100) individuata dalla relazione idraulica di verifica, costituente parte integrante del progetto.

### **Indirizzi relativi alla verifica di compatibilità idraulica**

Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di criteri per l'analisi idraulica (PAI), la compatibilità idraulica verrà valutata individuando i rischi che l'intervento in progetto potrebbe comportare. In generale si valuterà che l'intervento non costituisca ostacolo al libero deflusso delle acque e che le strutture non siano a rischio.

In particolare le relazioni di compatibilità idraulica ed idrologica dovranno essere condotte secondo le seguenti disposizioni:

Le relazioni devono essere redatte in maniera chiara ed esauriente ed essere accompagnate dai dati necessari per consentire il controllo e la verifica puntuale di tutti i calcoli eseguiti.

Lo scenario del rischio idraulico deve essere definito con riferimento alla portata con tempo di ritorno almeno centenario. L'adozione di portate con tempi di ritorno inferiori deve considerarsi del tutto eccezionale e deve comunque essere evidenziata ed adeguatamente motivata.

### **Iter amministrativo (vedi DGR. n. X/4229 del 23 ottobre 2015 ALLEGATO E e succ.)**

La pratica dovrà essere consegnata al protocollo comunale.

COMUNE di GORDONA (SO)

---

Il responsabile dell'Area Tecnica provvederà in proprio o attraverso altro personale dell'Ufficio Tecnico ad istruire la pratica, nelle modalità dei tempi di Legge delle pratiche edilizie soggette ad autorizzazione e nella salvaguardia dei principi di accelerazione e trasparenza di cui alla L. 241/90 e succ. mm e ii e della l.r. 1 febbraio 2012, n1.

La richiesta sarà esposta all'albo pretorio comunale per 15 giorni.

#### Redazione della Relazione di Istruttoria

Si fa riferimento all' ALLEGATO E della DGR. n. X/4229 del 23 ottobre 2015 e successive)

#### **Rilascio concessioni**

In caso di istruttoria favorevole, verrà redatto decreto di concessione (con o senza occupazione di area demaniale e disciplinare (con o senza occupazione di aree demaniale). Tali concessioni e disciplinari verranno redatti in attuazione secondo il decreto tipo (Allegato G del DGR. n. X/4229 del 23 ottobre 2015 e successive)

L'Amministrazione comunale, in relazione alla tipologia dell'intervento proposto e dello stato dei luoghi, potrà imporre apposito disciplinare in cui il concessionario/autorizzato si impegna a lasciare libero l'accesso al corso d'acqua in tutti i casi in cui risulti necessario.

#### **Canoni di polizia idraulica**

Per quanto riguarda l'individuazione degli interventi assoggettati al pagamento dei canoni alla quantificazione degli stessi, nonché alle modalità di introito e gestione dei proventi si fa riferimento alle disposizioni vigenti.

Per quanto riguarda l'individuazione degli interventi assoggettati al pagamento dei canoni alla quantificazione degli stessi, nonché alle modalità di introito e gestione dei proventi si fa riferimento alla DGR. n. X/4229 del 23 ottobre 2015 Allegato F e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Norme finali**

Il presente Regolamento si applica a tutti i casi previsti negli articoli precedenti e a quelli non contenuti che comunque interessano aree di asservimento idraulico del reticolo idrico minore, nel rispetto della vigente normativa statale e regionale